



Regione Lombardia

DECRETO N. 17859

Del 21/12/2021

Identificativo Atto n. 7542

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, ALIMENTAZIONE E SISTEMI VERDI

Oggetto

RINNOVO CONCESSIONE PER L'ISTITUZIONE E GESTIONE DI UNA ZONA DI ADDESTRAMENTO CANI DI TIPO B PERMANENTE NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 01 GENNAIO 2022 E IL 31 DICEMBRE 2031, RICADENTE ALL'INTERNO DEGLL'AMBITO TERRITORIALE DI CACCIA N°5 DELLA PROVINCIA DI CREMONA, NEL COMUNE DI GOMBITO (CR) - RICHIEDENTE SIG. BERTOLASI DANIO IN QUALITA' DI RAPPRESENTANTE DELLA ASSOCIAZIONE VENATORIA FEDERAZIONE ITALIANA DELLA CACCIA (FIDC) DI GOMBITO (CR).

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA

AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA

VISTA la normativa in merito al trasferimento delle funzioni in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale, a Regione Lombardia, tra cui:

- la L.R. 8 luglio 2015 n. 19 "Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei Territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";
- la L.R. 25 marzo 2016 n. 7 "Modifiche alla legge regionale 9 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) e alla L.R. 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) conseguenti alle disposizioni della L.R. 8 luglio 2015, n. 19 e della L.R. 12 ottobre 2015, n. 32 e contestuali modifiche agli articoli 2 e 5 della L.R. 19/2015 e all'articolo 3 della L.R. 32/2015";
- la D.G.R. 30 marzo 2016 n. X/4998 "Prime determinazioni in merito all'effettivo trasferimento delle funzioni delle Province e della Città metropolitana di Milano riallocate in capo alla Regione ai sensi della L.R. 19/2015 e della L.R. 32/2015. Aggiornamento delle delibere X/4570 e X/4934", che ha indicato la data del 1 aprile 2016 per l'avvio delle funzioni in materia di agricoltura caccia e pesca da parte della Regione:

RICHIAMATE:

- la L. 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" art. 10, comma 7, che stabilisce che, ai fini della pianificazione generale del territorio agro-silvo-pastorale, le province predispongono, articolandoli per comprensori omogenei piani faunistico-venatori e comma 8, che individua gli istituti ricompresi nel piano faunistico venatorio tra cui le zone di addestramento cani;



Regione Lombardia

- la L.R. 16/08/1993 n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" e s.m.i, che stabilisce, all'art. 21, che Regione Lombardia istituisca zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile, affidandone la gestione alle associazioni venatorie riconosciute, alle associazioni cinofile ed alle associazioni professionali degli addestratori cinofili, nonché agli imprenditori agricoli o singoli associati, e che tali zone sono distinte in zone A, B e C;
- il Piano faunistico venatorio della Provincia di Cremona adottato in attuazione all'art. 14 della L.R. 26/93, approvato con D.C.P. n. 32 del 7/09/2005 della Provincia di Cremona, che detta, tra l'altro, norme in materia di zone addestramento cani;
- il R.R. 4 agosto 2003 n. 16 "Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n 26, in particolare al Capo II "Istituzione e gestione delle zone destinate all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile";
- la Legge Regionale 19 maggio 2021, n. 7 "Legge di semplificazione 2021" che stabilisce che le zone B e le zone C, hanno durata di massimo dieci anni.

ESAMINATA l'istanza del sig. Bertolasi Danio nato a Gombito il 31/12/1960 e ivi residente, in via Vinzasca n°2, in qualità di rappresentante dell'associazione venatoria FIDC di Gombito (Cr), presentata in data 30 novembre 2021 prot. n°M1.2021.0207967, con la quale chiede il rinnovo della concessione per istituire e gestire una zona d'addestramento cani di tipo B permanente, ricadente all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia n°5 della provincia di Cremona, nel comune di Gombito (Cr), denominata "Vinzasca", estesa per una superficie di 235 ettari, destinata all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve, così come evidenziato nell'allegata planimetria parte integrante del presente atto.

PRESO ATTO che all'istanza presentata dal sig. Bertolasi Danio sopra richiamata,



Regione Lombardia

sono allegati:

- il parere favorevole dell'ATC CR N°5 competente per territorio;
- il parere del Parco Adda Sud, competente per territorio;
- il consenso dei proprietari e/o conduttori dei terreni interessati dalla zona addestramento cani;
- la copia della polizza assicurativa per responsabilità civile, a copertura dei danni che potrebbero verificarsi durante l'attività cinofila all'interno della zona interessata;
- il regolamento per il funzionamento della zona.

VERIFICATA la conformità della sopra citata richiesta alla normativa vigente in materia.

VISTO l'avvio del procedimento prot.M1.2021.0202210 del 16/11/2021.

DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini di legge previsti, pari a 30 giorni.

RITENUTO di concedere al sig. Bertolasi Danio, in qualità di rappresentante della dell'associazione venatoria FIDC di Gombito (Cr), l'autorizzazione al rinnovo per l'istituzione e gestione di una zona d'addestramento cani di Tipo B permanente, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa sopracitata.

VISTA la L.R. 7 luglio 2008, n.20 "Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale", nonché i provvedimenti organizzativi della XI legislatura ed in particolare la D.G.R. n. XI/5105 del 26/07/2021 "XIII Provvedimento organizzativo 2021", con la quale è stato affidato al dott. Massimo Vasarotti l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca dell'Ufficio Territoriale Regionale Val Padana.

DECRETA

1. di autorizzare il rinnovo per l'istituzione e gestione della zona d'addestramento cani



Regione Lombardia

- di Tipo B permanente, denominata "Vinzasca", al sig. Bertolasi Danio, sopra meglio identificato, in qualità di rappresentante dell'associazione venatoria FIDC Caccia di Gombito (Cr);
2. di dare atto che, la zona di cui sopra ricade all'interno dell'Ambito Territoriale di Caccia n°5 della provincia di Cremona, nel comune di Castelleone (Cr), ed ha una estensione pari a 235 ettari, così come evidenziato nell'allegata planimetria parte integrante del presente atto;
 3. di stabilire che la zona è destinata all'allenamento e all'addestramento dei cani da caccia e alle prove cinofile, nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2022 e il 31 dicembre 2031, con divieto di sparo, eccetto che con la pistola a salve;
 4. di rilasciare l'autorizzazione alle seguenti condizioni che si intendono accettate senza riserva da parte del richiedente:
 - divieto di utilizzo delle armi ad eccezione di pistola caricata a salve;
 - ammissione alla zona delle sole persone e dei cani da caccia partecipanti all'allenamento, all'addestramento e alle prove cinofile;
 - assunzione da parte del richiedente di qualsiasi onere e responsabilità per fatti e danni derivanti dalla costituzione/gestione della zona, restandone comunque sollevata la Regione;
 - segnalazione della zona con apposite tabelle lungo tutto il perimetro dei territori interessati;
 - di attenersi a quanto stabilito dal Parco Adda Sud.
 5. di stabilire che:
 - questo Ente si riserva ampia facoltà di poter revocare in qualsiasi momento la presente autorizzazione, con effetto immediato e a proprio insindacabile giudizio, in caso di sopravvenienti esigenze d'interesse pubblico oppure d'inosservanza delle norme e dei regolamenti sopraccitati, ferme restando le eventuali penalità di legge a carico dei responsabili;



Regione Lombardia

- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto valgono comunque le norme contenute nel R.R. 16/2003;
 - tutte le prescrizioni di cui sopra si intendono integralmente accettate anche a nome dell'associazione rappresentata;
 - è necessario il rinnovo annuale della polizza assicurativa ai sensi dell'art. 11 R.R. n. 16/03;
6. di dare atto che, avverso al presente provvedimento, potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;
 7. di trasmettere copia del presente provvedimento ai soggetti interessati;
 8. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs 33/2013.

IL DIRIGENTE

MASSIMO VASAROTTI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

